

Allegato A

Esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AUTISMO LECCO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito in forma di organizzazione di volontariato, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, organizzazione di volontariato, denominato **"AUTISMO LECCO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**, anche denominata in breve **"AUTISMO LECCO O.D.V."** ed in seguito definita "organizzazione", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Lecco (LC) ed ha durata illimitata nel tempo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

L'associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 5.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la

disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5 lettera a – D.Lgs. 117/2017);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 lettera q – D.Lgs. 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei



tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lettera w – D.Lgs. 117/2017);

Premesso che si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, accettando altresì che l'autismo sia la conseguenza di una disfunzione celebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica, le finalità istituzionali che la associazione intende perseguire sono le seguenti:

1. assistere le persone con disturbi dello spettro autistico per garantire:
 - a. migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle stesse;
 - b. l'autonomia personale e lavorativa;
 - c. una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità nel rispetto della diversità e dei diritti della persona;
2. attuare interventi atti a migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico;
3. attuare interventi atti a migliorare la qualità della vita dei familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico, promuovendo la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, pur valorizzando il loro ruolo di partner attivi nella presa in carico educativa della persona autistica (sono intesi familiari i parenti fino al 2° grado in linea retta e al 3° grado in linea collaterale);
4. promuovere la conoscenza delle problematiche dell'autismo, anche tramite la promozione di percorsi formativi, convegni e pubblicazioni coerentemente con le

definizioni internazionali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle conoscenze universalmente accettate sull'Autismo, promuovendo altresì le strategie di intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale;

5. difendere i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio del 1996;

6. stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica dei soggetti con autismo;

7. stabilire rapporti di collaborazione con altri enti senza scopo di lucro ed anche centri riabilitativi allo scopo di sostenere i servizi da essi avviati a favore delle persone autistiche;

8. stabilire rapporti di collaborazione con l'associazione europea Autisme Europe e con i suoi membri, allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze, realizzare progetti comuni e sviluppare una rete internazionale di solidarietà.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite, avvalersi della collaborazione di qualsiasi altra organizzazione aventi scopi analoghi, di enti locali e pubblici in genere, anche tramite la stipula di apposite convenzioni.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti, essendo volontari, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa



documentazione ed entro i limiti eventualmente stabiliti dall'assemblea degli associati. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di associato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 (Ammissione)

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnino per consentirne la realizzazione. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art 32, comma2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

In caso di socio minorenne, il relativo diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- versare la quota associativa ed eventuali contributi ordinari e/o straordinari deliberati dall'organo di amministrazione e/o dall'assemblea dei soci;
- prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e



gratuito.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso.

In caso di decesso le quote non sono trasmissibili in capo agli eredi.

Il recesso da parte dei soci, da considerarsi unilaterale e non ricettivo, deve essere comunicato in forma scritta all'Organo di Amministrazione dell'associazione, anche via mail, senza preavviso alcuno ed ha effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari e anche per il mancato versamento entro la scadenza prevista della quota associativa e ogni altro contributo associativo ordinario o straordinario.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere

comunicata al soggetto interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né di ogni altro contributo versato.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge
- Organo di revisione, nei casi previsti dalla legge (se l'organizzazione supera i limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/17 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si rinvia a quanto specificato agli articoli 17 e 18.)

Gli organi sociali aventi origine elettiva hanno la durata di quattro (4) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso e le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata



e deve essere effettuata garantendo criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, raccomandata, consegna a mano, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, oppure affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la

modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (ai sensi dell'art 25 D.Lgs. 117/2017 lettera h). E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni inoltre approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, assicurando la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

In caso di particolare urgenza, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. L'assemblea si ritiene tuttavia validamente costituita qualora, in mancanza di regolare convocazione, risulti presente l'universalità degli associati, anche per delega, e se ne dia espresso riscontro nella redazione del verbale.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; mentre in seconda convocazione delibera con la presente di almeno i 2/4 (due quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per le decisioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea

straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.

ART. 15 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Organo di Amministrazione rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Alla scadenza, il mandato è prorogato sino all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo organo.

Possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l'Organo di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezione suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e un



Segretario.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (se previsto), li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nomina il presidente, il vice-presidente e il segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Organizzazione è il presidente dell'Organo di Amministrazione. Il Presidente e gli altri componenti dell'Organo di Amministrazione sono nominati dall'Organo stesso nella sua prima riunione a seguito della nomina.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Organo di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente, che salvo nomina di diversa persona assume anche il ruolo di Tesoriere, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, può incassare somme di denaro in nome e per conto dell'Associazione, effettuare i pagamenti conseguenti all'attività sociale, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti. Il tutto senza limiti di importo. Qualora l'Organo di Amministrazione ne faccia espressa richiesta, il Presidente dovrà rendicontare le movimentazioni finanziarie occorse nell'esercizio sociale e non espressamente deliberate dall'Organo di Amministrazione stesso.



Egli presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Organo di Amministrazione e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se l'organizzazione è tenuta alla sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un

revisore contabile iscritto al relativo registro, qualora la revisione legale non sia da affidata all'organo di controllo di cui all'articolo precedente.

Art. 19 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 (Risorse economiche)

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (come previsto dal Decreto Ministeriale 25 maggio 1995 e quindi dall'art. 8, 4° comma, Legge n.266/199)
- o da iniziative promozionali;



- beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Organo di Amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Organo di Amministrazione che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La quota associativa annuale è fissata dall'Organo di Amministrazione con propria delibera.

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente detta quota associativa, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno. La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2

del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverse indicazioni o scadenze fissate dal citato registro. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida



indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

ART. 25 (Scritture contabili)

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento dall'organizzazione se adottato.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono,

personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 31 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la quale potrà nominare anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Runtis e salva diversa destinazione per legge, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 32 (Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione, i componenti del Organo di Amministrazione, il Tesoriere, il Segretario, il Liquidatore saranno portate in mediazione, presso un organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Per ogni controversia, in ogni caso, sarà esclusivamente competente il Foro di Lecco.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'associazione e per tutti gli associati; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per componenti del Organo di Amministrazione, Tesoriere, Segretario, Liquidatore, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge



preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme.

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Lecco, il 09/07/2022

Lecco

